



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 25.02.2016

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

Premessa

Il Comune di Cassano Magnago riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo, contributo costruttivo della comunità allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale.

Art. 1 — Oggetto

Il presente regolamento istituisce presso il Servizio Personale dell'Area Risorse un Albo di volontari che vogliano collaborare attivamente con il Comune.

In tale Albo verranno iscritti coloro che vorranno collaborare per fornire alla collettività un supporto alle attività sociali, culturali, sportive, ricreative, manutentive e tutte quelle indicate all'articolo 8 del presente regolamento.

Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità o comunque per attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

Art. 2 - Stato giuridico dei volontari

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune di Cassano Magnago. Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa né ad orari fissi nelle prestazioni. L'impegno di ciascun volontario non può superare il limite delle 4 ore giornaliere, con un massimo di 20 ore settimanali; per determinate attività (ad esempio supporto ad attività ricreative, a manifestazioni culturali o sportive, vigilanza a mostre o musei) possono essere previsti turni festivi e pre-festivi o turni serali.

La collaborazione dei volontari in attività di pubblica utilità in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività di pubblica utilità non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Il Comune si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 3 – Obiettivi

Le attività che l'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari dovranno essere finalizzate al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

A) favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista della realtà comunale, offrendogli l'opportunità di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti;

B) prevenire l'insorgere di eventuali problemi relativi al distacco dall'attività produttiva nei volontari ritirati dal lavoro, favorendone la socializzazione;

C) offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo situazioni di possibile devianza;

D) favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;

E) integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

Art. 4 - Compiti dei Responsabili d'Area del Comune

I volontari singoli, che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'art. 8 del presente Regolamento, si relazionano con il Responsabile dell'Area comunale competente, al quale spetta di:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità dei fruitori delle attività stesse e che vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività concordate.

All'inizio delle attività il Responsabile dell'Area organizza, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 5 — Presentazione delle domande

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato, i cittadini residenti nel Comune, che abbiano compiuto i 18 anni di età. Per i cittadini di età superiore ai 16 anni è ammessa la presentazione di domande limitatamente alle attività indicate nei punti b) f) e g) dell'art 8 .

I soggetti interessati dovranno presentare domanda utilizzando i modelli scaricabili dal sito comunale, indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della carta di identità dell'interessato, il codice fiscale, il proprio recapito telefonico e l'indirizzo mail.

I volontari saranno sottoposto a visita medica di idoneità sanitaria ai sensi della L. 81/2008 e dovranno partecipare obbligatoriamente al corso sulla sicurezza del lavoro ai sensi della legge sopra citata.

Il presente regolamento ed il relativo modulo di iscrizione dovrà essere reso disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Cassano Magnago.

Art. 6 — Elenchi di disponibilità

Il Comune predisporrà l'albo dei volontari disponibili, che sarà utilizzato per individuare le persone a cui proporre i singoli inserimenti in attività di cui abbiano competenza.

Nell'albo devono essere indicate:

- a) le generalità complete del volontario;
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo.

Art. 7 - partecipazione di gruppi informali, associazioni, organizzazioni di volontari, imprese

La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:

- le attività da svolgersi da parte dei volontari,

- il numero e le caratteristiche dei volontari,
- le modalità e i tempi di realizzazione delle attività,
- l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento,
- la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e delle linee guida e/o convenzioni tipo predisposte dalla Giunta Comunale.

Art. 8— Modalità di svolgimento delle attività

I singoli volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale si coordinano con i Responsabili di Area per le seguenti attività:

- A) Servizio Pedibus ed attraversamenti pedonali, nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti nei pressi di asili e scuole cittadini;
- B) Supporto all'organizzazione e alla gestione di eventi e/o corsi;
- C) Manutenzione del verde pubblico ed aree verdi annesse agli edifici pubblici, lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici e del patrimonio comunale;
- D) Spalatura neve e spargimento sale antighiaccio;
- E) Pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
- F) Attività informativa in occasione di feste, sagre, ricorrenze o iniziative organizzate e/o sostenute/patrociate dal Comune di Cassano Magnago;
- G) altre eventuali attività, che potranno successivamente essere individuate, purché compatibili con le condizioni espresse nel presente regolamento.

Ai fini del presente regolamento, così come disciplinato dalla Legge 266/1991 per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 9— Cessazione dell'attività

I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 10 - Oneri a carico del Comune

Saranno a carico del Comune:

- A) gli oneri relativi al certificato di idoneità sanitaria e corso sulla sicurezza del lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- B) l'assicurazione R.C. volontari civili;
- C) la fornitura di specifico vestiario ed attrezzature di protezione individuale (qualora occorrenti) e di attrezzi di lavoro;
- D) l'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari e prima dell'inizio dell'attività;
- E) la fornitura del tesserino di riconoscimento.

Al Datore di Lavoro del Comune spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.

Art. 11 - Responsabilità del volontario

Il volontario è tenuto a svolgere l'attività di volontariato con coscienza e diligenza. Sarà sua premura utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro con la massima cura e diligenza, indossando obbligatoriamente le attrezzature di protezione individuale fornite dall'Amministrazione

Comunale, qualora occorrenti. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

Art. 12 — Cancellazione dall'albo dei volontari

Qualora si riscontrasse comprovata negligenza da parte del volontario nello svolgimento e/o nel mancato rispetto delle normative si provvederà all'immediata interruzione dell'attività, fatta salva la responsabilità soggettiva per quanto commesso ricorrendone gli estremi.

Inoltre i volontari possono essere cancellati dagli elenchi per loro espressa rinuncia e/o per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione.

La cancellazione dall'Elenco viene disposta dal Responsabile dell'Area Risorse al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
- per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi, in base a dettagliata relazione scritta da parte del responsabile d'Area al quale il volontario è stato assegnato;
- qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato;
- per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), in base a dettagliata relazione scritta da parte del responsabile d'Area al quale il volontario è stato assegnato, senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 13 — Segreto d'ufficio e privacy

I volontari sono tenuti al rispetto delle normative concernenti il segreto d'ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù della opera svolta. Analogamente i volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 14- Norme di rinvio e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.